



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

www.comune.tadasuni.or.it

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 68 del 21.12.2016

Oggetto:	Ricognizione eccedenze e/o esubero di personale ai sensi dell'art. 33, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, modificato dall'art.16, L. 12/11/2011, n. 183. Anno 2017.
-----------------	---

L'anno *Duemilasedici*, il giorno *ventuno*, del mese di *dicembre*, alle ore *12,30*, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Porcu Mauro	Sindaco	X	
Monagheddu Vincenzo	Vice-Sindaco	X	
Demartis Silvia	Assessore	X	
Oppo Pier Paolo	Assessore	X	

Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 33, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, articolo prima modificato dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1, della stessa L. n. 183/11, il quale stabilisce che:

"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale

prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153";

Rilevato che il citato art. 33, del D. Lgs. n. 165/01, così come modificato dalla L. n. 183/11, rispetto al previgente testo:

- impone alle amministrazioni l'obbligo di procedere necessariamente, ogni anno, alla rilevazione del personale in servizio, per verificare la sussistenza di lavoratori in eccedenza o esubero, rispetto all'effettivo fabbisogno. Per effetto della disposizione de qua, qualora le amministrazioni non rispettino l'obbligo di effettuare la rilevazione, saranno soggette a delle sanzioni, in particolare, il divieto assoluto di effettuare assunzioni, a qualsiasi titolo, la cui violazione, a sua volta, implica la nullità assoluta dei contratti di lavoro stipulati;
- comprime estremamente le relazioni sindacali, limitandole ad una mera informazione;
- prevede un forte impulso all'utilizzo dell'istituto della mobilità, intesa come trasferimento di un dipendente da un ente all'altro, ai sensi dell'art. 30, del D. Lgs. n. 165/01;

Dato atto che si tratta di misure inerenti la gestione dello specifico rapporto di lavoro e che, pertanto, l'iter finalizzato alla determinazione degli esuberi, alla luce del D. Lgs. n. 150/09, rientra nella competenza esclusiva della dirigenza (responsabili dei servizi), mentre, alle organizzazioni sindacali residua la sola informazione preventiva;

Atteso che la condizione di soprannumero si riferisce al personale in servizio a tempo indeterminato, extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza riguarda il personale inserito in dotazione organica;

Dato atto che il Comune di Tadasuni non ha alle proprie dipendenze personale extra dotazione organica e, pertanto, non vi sono situazioni di soprannumero;

Vista la dotazione organica dell'ente;

Accertato che non risultano esservi situazioni di eccedenza di personale, nelle tre aree in cui è suddiviso l'organigramma dell'ente (Tecnica, Amministrativa e Contabile);

Preso atto che la proposta in esame non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non esplica riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico - finanziaria dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

D E L I B E R A

Di dare atto che nel Comune di Tadasuni non sono state rilevate situazioni di esubero o, comunque, eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente e che, conseguentemente, l'ente non deve avviare, nel corso dell'anno 2017, procedure per la dichiarazione di esubero di personale dipendente;

Di comunicare l'avvenuta adozione del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché alle Organizzazioni Sindacali Territoriali di Categoria, firmatarie del C.C.N.L.;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. -

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Mauro Porcu

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa.

Tadasuni 20/12/2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

Attestato di Pubblicazione

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 37, 3° comma, della L.R. 4 febbraio 2016, n° 2, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco al capogruppo consiliare. -

Tadasuni 28/12/2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tadasuni 28/12/2016

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Giuseppe Mura